

REGOLAMENTO (CEE) N. 3305/73 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1973****relativo alla concessione di aiuti per il magazzinaggio privato in talune zone viticole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che dai dati statistici disponibili risulta che il raccolto eccezionalmente abbondante in talune zone viticole della Comunità ha provocato uno squilibrio tra le disponibilità e le possibilità di smercio; che ricorrono pertanto presupposti per la conclusione di contratti di magazzinaggio a breve termine, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del predetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Aiuti per il magazzinaggio privato vengono concessi ai vini da pasto prodotti nelle zone viticole C II e C III e per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio a breve termine tra il 1° e il 15 dicembre 1973.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.